

N. 06111/2018REG.PROV.COLL.

N. 00432/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 432 del 2012, proposto dal signor Nicola Piacente, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Terenzio, 7;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05081/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento danni a seguito della revoca dell'autorizzazione di collocamento fuori ruolo al fine di assumere un incarico presso l'organismo comunitario OLAF

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente appello incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Giuseppa Carluccio e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte, avv.to dello Stato Russo.

FATTO e DIRITTO

1. Il dottor Nicola Piacente, magistrato ordinario, il 1° gennaio 2001 prese servizio presso l'OLAF (Ufficio Europeo per la lotta antifrode) nella qualità di “agente temporaneo” all'interno della “cellula magistrati”, autorizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel marzo del 2002 fu obbligato a dimettersi dall'incarico in conseguenza della revoca dell'autorizzazione ad espletarlo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta il 9 novembre 2001 e reiterata l'11 febbraio 2002.

1.1. La revoca dell'autorizzazione fu annullata dal T.a.r. con sentenza n. 3090 del 2007, passata in giudicato.

2. Nel luglio del 2008, il dottor Piacente ha proposto domanda per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il primo giudice, con la sentenza meglio specificata in epigrafe: - ha rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dall'amministrazione; - ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il danno patrimoniale limitatamente alla maggiore retribuzione che il signor Piacente avrebbe percepito sino alla scadenza triennale dell'incarico; - ha rigettato la domanda di riconoscimento del danno patrimoniale relativa al possibile rinnovo dell'incarico per un periodo di due anni, oltre alla domanda per il danno non patrimoniale.



3. Avverso la suddetta sentenza, il dottor Piacente ha proposto appello principale, chiedendone la riforma rispetto al mancato riconoscimento del danno patrimoniale nel periodo del possibile rinnovo e al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale.

3.1. L'amministrazione ha proposto appello incidentale autonomo: ha riproposto l'eccezione di prescrizione; nel merito, ha contestato l'esistenza dei presupposti del risarcimento per mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

4. La segreteria del Consiglio di Stato ha comunicato alle parti costituite avviso di perenzione ultraquinquennale, ai sensi dell'art. 82, co. 1 c.p.a.

L'appellante principale, ricevuta la comunicazione in data 31 gennaio 2017, non ha presentato nuova istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell'articolo citato.

L'appellante incidentale, ricevuta la suddetta comunicazione in data 11 settembre 2017, ha presentato tempestiva istanza di fissazione dell'udienza il 3 ottobre 2017.

5. Conseguentemente, la causa è stata fissata per l'udienza odierna.

6. Con la memoria depositata il 27 luglio 2018, l'appellante principale ha rilevato: - la perenzione dell'appello principale, in mancanza della istanza prevista dall'art. 82, co. 1 cit.; - la tardività dell'appello incidentale, con conseguente perenzione dello stesso, dovendo seguire la sorte di quello principale per effetto dell'applicazione dell'art. 334 c.p.c., richiamato dall'art. 96 c.p.a.

6.1. L'amministrazione non ha controdedotto con memoria.

7. L'appello incidentale è stato spedito per la notifica il 12 marzo 2012; esso è stato tempestivamente proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale, ai sensi dell'art. 96, co. 5 c.p.a., e tempestivamente depositato entro i successivi 30 giorni; ma è tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., richiamato dall'art. 96 c.p.a., per essere stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla sentenza gravata, pubblicata l'8 giugno del 2011 e non notificata.

8. L'appello principale è perento, non avendo l'appellante principale proposto nuova istanza di fissazione di udienza, nei termini e con le modalità previste dall'art. 82, co. 1 c.p.a. La perenzione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio (art. 83 c.p.a.). Gli effetti automatici della perenzione trovano conferma nell'art. 82, co. 2 c.p.a., dove si prevede che se la ultraquinquennalità non è stata comunicata con avviso dalla segreteria ed è, invece, fissata l'udienza di discussione, il presidente del collegio dichiara perento il ricorso con decreto, salvo che la parte, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, non dichiari di avere interesse alla decisione.

8.1. Nella fattispecie, l'appellante principale, oltre a non aver adempiuto alle formalità richieste dall'art. 82, co. 1 c.p.a. per evitare la perenzione, ha declinato ogni interesse alla decisione dell'appello principale con la memoria depositata in prossimità dell'udienza.

9. La questione all'attenzione del Collegio è se l'art. 334, secondo comma c.p.c. - secondo il quale se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde ogni efficacia - richiamato espressamente e con la stessa formulazione dall'art. 96, co. 4 c.p.a., sia applicabile nel processo amministrativo anche nel caso in cui il ricorso principale sia estinto per perenzione.

9.1. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta positiva.

10. Il tema specifico, sinora, non risulta emerso nella giurisprudenza di questo Consiglio.

Non pertinente è il precedente di Cons. Stato, sez. III, n. 3526 del 2013, che ha dichiarato estinto per perenzione il solo appello principale ed ha deciso il ricorso incidentale, in quanto quell'appello incidentale non era tardivo, siccome proposto entro il termine di impugnazione della sentenza.

11. La soluzione qui proposta si fonda: a) sulla *ratio* dell'istituto dell'appello



incidentale tardivo, come elaborata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e fatta propria, prima da un indirizzo minoritario della giurisprudenza di questo Consiglio, poi dallo stesso codice del processo amministrativo del 2010; b) sulle specificità del processo amministrativo.

12. La prima tappa nella definizione giurisprudenziale dell'istituto dell'appello incidentale tardivo, regolato dall'art. 334 c.p.c., concerne il primo comma e, quindi, l'individuazione dei limiti di applicazione nell'ordinamento processuale della norma eccezionale prevista in ordine al superamento dei termini per l'impugnazione.

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite (sentenza n. 4640 del 1989) hanno ritenuto che l'ammissibilità di una impugnazione proposta fuori termine a favore della parte contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), in mancanza di limitazioni oggettive nella lettera della norma, trovasse applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale. Il superamento della limitazione dell'impugnazione incidentale tardiva al solo appello incidentale c.d. proprio, sostenuta da parte della giurisprudenza, è stato fondato sulla *ratio* dell'istituto, volto a rendere possibile l'accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza e, quindi il formarsi del giudicato, quando l'avversario tenga analogo comportamento, evitando gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza.

12.1. La giurisprudenza di questo Consiglio, nella sua espressione prevalente, ha continuato a lungo ad escludere la possibilità di un appello incidentale tardivo, proposto ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche su capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal relativo appello principale, reputando che l'appello incidentale

autonomo dovesse comunque rispettare gli ordinari termini di impugnativa (*ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, n. 5196 del 2006; sez. VI n. 1736 del 2007; sez. V, n. 2588 del 2009; sez. V n. 1785 del 2010). Ma – dopo la richiamata decisione delle SS.UU. del 1989 - non sono mancate pronunce di segno contrario, nel senso della valenza generale dell'impugnazione incidentale tardiva, da ritenersi non limitata dunque alle sole ipotesi di appello incidentale c.d. proprio (quali esemplificativamente, C.G.A. n. 782 del 2008; id., n. 691 del 2005). Tanto sulla base della tendenziale applicabilità al processo amministrativo delle norme e dei principi del codice di procedura civile non espressamente derogati dalla disciplina specifica del rito amministrativo antecedente alla introduzione del codice nel 2010.

12.1.1. L'apertura prefigurata dalle SS.UU. è stata recepita dall'art. 96, co. 4 c.p.a., secondo il quale, *“con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 c.p.c. possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza”*. Dopo l'introduzione di tale norma espressa *“allo scopo di risolvere contrasti della giurisprudenza”* e in conformità con la natura *“ritorsiva”* dell'impugnazione incidentale tardiva – secondo quanto affermato nella relazione governativa - la giurisprudenza di questo Consiglio ha acceduto alla tesi della valenza generale del mezzo di impugnazione anche in riferimento a fattispecie cui era applicabile la disciplina processuale pregressa (Cons. Stato, sez. VI, n. 5434 del 2011; sez. VI, n. 5115 del 2011).

13. L'altra tappa fondamentale nella conformazione giurisprudenziale dell'istituto dell'appello incidentale tardivo è quella che, investendo la portata del secondo comma dell'art. 334, laddove prevede che *“se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia”*, ha individuato una stretta interdipendenza tra la sorte dell'appello principale e quella dell'appello incidentale tardivo, così introducendo dei limiti all'eccezione del superamento dei termini di impugnazione prevista nel primo comma.

13.1. Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite (sentenza n. 9741 del 2008), nel decidere una controversia in cui il ricorso principale era improcedibile, hanno ritenuto inefficace il ricorso incidentale tardivo, escludendo un'applicazione analogica dell'art. 334, secondo comma, c.p.c. - dettato espressamente per la diversa ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione principale – ma dando luogo a un'interpretazione logico-sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.

Chiave della decisione, e dell'interpretazione logico-sistematica, è la *ratio* dell'impugnazione incidentale tardiva, consistente nel rimettere in termini, a seguito della impugnazione proposta dalla controparte, la parte che, pur non essendo stata totalmente vittoriosa, si considera comunque soddisfatta dall'esito del giudizio e, di conseguenza, ha lasciato decorrere i termini per l'impugnazione; parte che, in mancanza di tale rimedio, si troverebbe esposta oltre che al rischio del passaggio in giudicato dei capi della sentenza a lei sfavorevoli, anche e contemporaneamente, all'accoglimento della impugnazione dei capi a lei favorevoli; rischio per evitare il quale, la parte verrebbe indotta a impugnare in ogni caso tempestivamente la sentenza parzialmente sfavorevole.

Se l'interesse tutelato con l'eccezionale impugnazione tardiva è quello di evitare tale rischio, e le impugnazioni indotte dall'esigenza di evitarlo, quando tale rischio viene meno perché l'appello principale non può essere esaminato nel merito, secondo la Corte, è illogico ritenere che una impugnazione (anomala) possa trovare tutela nell'ordinamento in caso di mancanza sopravvenuta del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità. Così l'”*inefficacia*”, prevista nel secondo comma, del ricorso incidentale tardivo va intesa come inammissibilità



sopravvenuta dello stesso per difetto dell'interesse tutelato dall'ordinamento nel consentirne la proponibilità.

13.1.1. In definitiva, la Corte – pur decidendo su una fattispecie di ricorso principale improcedibile – spende argomentazioni di sistema valedoli in tesi per tutti i casi in cui l'appello principale non può esaminarsi nel merito, posto che in tutti questi casi il rischio paventato che avrebbe indotto la parte parzialmente soccombente ad impugnare, non viene ad esistenza. In tal modo, si procede ad una consistente limitazione della portata dell'eccezione ordinamentale che consente l'impugnazione oltre il termine e ad una riespansione delle regole generali sui termini per impugnare.

Si legano così le sorti dell'appello incidentale tardivo a quelle dell'appello principale ed il primo è tutelato nella misura in cui il secondo può sovvertire l'originaria sentenza impugnata, che il futuro appellante incidentale benchè parzialmente soccombente non avrebbe autonomamente impugnato e per la quale ha infatti lasciato decorrere i termini ordinari di impugnazione.

13.2. Né la valenza generale di questa pronuncia, sembra messa in discussione da un successivo intervento delle stesse Sezioni Unite (sentenza n. 8925 del 2011), che hanno escluso l'applicazione dell'art. 334, secondo comma c.p.a. nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale. Infatti, l'argomentazione centrale di tale decisione si fonda sulla mancanza di ogni potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario in capo alla parte destinataria della rinuncia, con la conseguenza che, l'eventuale assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale, finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale.

13.3. In conclusione, la giurisprudenza civile, ai fini della inefficacia dell'appello

incidentale tardivo, ricomprende nella dizione “*inammissibilità*” di cui all’art. 334, secondo comma c.p.c. l’improponibilità (SS.UU. sentenza n. 4818 del 1986) e l’improcedibilità (la richiamata sentenza del 2008) e non la rinuncia all’impugnazione principale (richiamata sentenza del 2011).

13.4. La giurisprudenza di questo Consiglio – ai fini in rassegna - non si è occupata espressamente della diversa possibile portata della categoria della inammissibilità nel processo amministrativo rispetto a quello civile. Ma, ha fatto in generale propria la tesi della inammissibilità dell’appello principale, spesso mettendo in evidenza che la rimessione in termini della parte che era decaduta dal termine di impugnazione comporta il condizionamento della sorte processuale dell’appello tardivo, tanto anche in ragione delle esigenze di economia processuale (Cons. Stato, sez. IV, n. 1298 del 2015; n. 3257 del 2016).

14. Al fine di decidere la presente controversia, dando risposta positiva alla questione di diritto prima individuata, è necessario verificare la portata che assume la categoria della inammissibilità, prevista da secondo comma dell’art. 334 c.p.c. e ripetuta nell’art. 96, co. 4, secondo periodo, del c.p.a. Il passaggio logico successivo è la verifica di come all’interno di essa si inserisca la perenzione del processo, propria del processo amministrativo, e la conseguente estinzione.

15. Le categorie processuali che nella specie vengono in rilievo, per il processo civile e il processo amministrativo, non sono sovrapponibili. Senza alcuna pretesa di completezza, i tratti differenziali possono così sintetizzarsi.

15.1. Nel processo civile è disciplinata la improponibilità dell’impugnazione, ricollegata ad un comportamento della parte che precede l’impugnazione (art. 329, acquiescenza alla sentenza; art. 358, appello già dichiarato inammissibile; art. 387, ricorso per cassazione già dichiarato inammissibile o improcedibile).

La disciplina dell’inammissibilità riguarda il momento genetico del processo

(carenza o vizio formale del procedimento di impugnazione) e i casi in cui l'impugnazione non poteva essere (o comunque non lo era stata) efficacemente proposta (art. 327, mancato rispetto dei termini; art. 339, inappellabilità della sentenza; art. 340, mancato rispetto delle regole sulla riserva di appello; art. 365, mancanza di procura speciale per il ricorso per cassazione; art.366, mancato rispetto dei requisiti del ricorso; art.398, mancata indicazione dei motivi di revocazione).

La disciplina dell'improcedibilità riguarda circostanze imputabili al comportamento della parte, verificatesi in un momento successivo alla proposizione dell'impugnazione, tali da non consentirne la prosecuzione (art. 348, mancata costituzione dell'appellante; art.369, mancato deposito del ricorso per cassazione, e degli atti previsti, compresa la sentenza; art.399, mancato rispetto dei termini di deposito del ricorso per revocazione).

15. 2. Nel processo amministrativo (art. 35) l'irricevibilità è prevista per la tardività delle notificazioni e del deposito; l'inammissibilità per la mancanza di interesse originario o per altre ragioni ostative alla pronuncia sul merito, discendenti intrinsecamente dall'atto di appello, per esempio la mancanza di specificità dei motivi di impugnazione; l'improcedibilità, per il sopravvenuto difetto di interesse, per la mancata integrazione contraddittoria nel termine assegnato, per sopravvenute ragioni ostative alla pronuncia sul merito.

15.2.1. Nel processo amministrativo, a differenza che nel processo civile, le categorie di inammissibilità e di improcedibilità sono declinate attraverso due profili comuni: a) il difetto di interesse, originario o sopravvenuto; b) le ragioni ostative alla pronuncia sul merito, che possono essere originarie o sopravvenute.

Entrambi i profili sono rilevanti rispetto al legame di dipendenza tra ricorso principale e ricorso incidentale tardivo, ai fini del secondo comma dell'art. 334



c.p.c., posto che si tratta di ipotesi che fanno venir meno il presupposto - costituito dal rischio del passaggio in giudicato dei capi della sentenza sfavorevoli, anche e contemporaneamente, all'accoglimento della impugnazione dei capi favorevoli - in forza del quale la tutela dell'impugnazione tardiva era stata conferita.

15.2.2. Il profilo del difetto di interesse al ricorso è anche alla base dell'istituto, presente solo nel processo amministrativo, della perenzione.

A norma dell'art. 35, co. 2, lett. b) e c), il giudizio si estingue per perenzione o per rinuncia.

Il codice prevede l'estinzione automatica di diritto per mero decorso del tempo se la parte, nelle forme di rito (artt. 81, 82, 71) non rinnova l'interesse alla decisione presentando istanza per la fissazione dell'udienza. In definitiva, il mero decorso del tempo determina una presunzione legale del venir meno dell'interesse alla decisione e si richiede l'attivazione della parte interessata nelle forme disciplinate affinché la presunzione sia superata e il processo seguiti il suo corso.

E' indubbio che con l'estinzione, conseguente all'integrazione della fattispecie legale della perenzione, viene a mancare il presupposto alla base dell'interesse tutelato con l'impugnazione tardiva, come individuato dal diritto vivente di cui si è detto.

15.2.3. Il codice del processo amministrativo dà rilievo alla sopravvenuta carenza di interesse rilevata dal giudice, anche nel disciplinare la rinuncia.

Infatti, la rinuncia è ordinariamente rimessa alla volontà della parte, da manifestarsi con le formalità di rito (art. 84 co. 1 e 3); ma, in presenza di una rinuncia priva delle formalità richieste, il giudice può desumere, da fatti e atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, dichiarandone l'improcedibilità.

Anche in questo caso, come nel precedente, viene a mancare l'interesse tutelato

con l'impugnazione tardiva.

16. Tirando le fila delle argomentazioni precedenti si possono così sintetizzare i passaggi essenziali:

a) la *ratio* dell'art. 334, primo comma c.p.c. è quella di favorire la formazione del giudicato, rimettendo in termini con l'appello tardivo chi aveva fatto decadere i termini per l'impugnazione, non avendo interesse alla riforma della parte di decisione sfavorevole, e la tutela dell'interesse all'appello tardivo (secondo comma) è accordata solo in presenza del presupposto, consistente nella possibilità che il principale sia deciso sul merito facendo venir meno anche la parte della decisione favorevole, con la conseguenza che la tutela cessa se il ricorso principale non può pervenire ad una decisione sul merito;

b) nel processo civile, allo stato, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, limita l'operatività del secondo comma alle ipotesi di inammissibilità, di improponibilità, di improcedibilità del ricorso, nelle quali non si perviene alla decisione sul merito;

c) nel processo amministrativo, l'appello presupposto non può essere deciso sul merito: - perché irricevibile per tardività (35 co. 1, lett. a); - perché inammissibile per difetto di interesse originario (co. 1, lett. b); - perché improcedibile per difetto di interesse sopravvenuto (co. 1, lett. c); - perché perento, per difetto di interesse presunto (co. 2, lett. b), o per difetto di interesse sopravvenuto, desunto da atti e comportamenti delle parti, in caso di rinuncia non formale (84 co. 4); - per difetto di interesse sopravvenuto esplicitato con la rinuncia formale in mancanza di opposizione delle altre parti (35 co. 2, lett. c) e 84, co. 1 e 3).

16.1. Da tanto si può desumere che, in riferimento alla diversa regolamentazione delle ipotesi in cui nel processo amministrativo non può pervenirsi ad una decisione sul merito, l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo, prevista dall'art.



334, secondo comma c.p.c. e richiamata dall'art. 96, co. 4 c.p.a. solo per l'inammissibilità, vale, in ipotesi, per tutti i casi enucleati in cui l'appello principale non può essere deciso nel merito, venendo altrimenti meno il presupposto in presenza del quale è tutelato l'interesse dell'appellante tardivo.

16.2. A tali conclusioni non è di ostacolo la decisione delle Sezioni Unite del 2011 cit., che ha escluso l'inefficacia del ricorso tardivo in caso di rinuncia a quello principale, fondandola sulla differenza tra vizi originari dell'atto o del procedimento non direttamente riconducibili alla volontà dei protagonisti, e rimessione della scelta ad una sola delle parti, come avviene con la rinuncia nel processo civile.

Rileva, infatti, in tal senso la diversa portata delle categorie di inammissibilità/improcedibilità (pur nominalisticamente identiche) e la diversa regolamentazione della rinuncia nel processo civile e in quello amministrativo. Come meglio precisato sopra, nel processo amministrativo non è ravvisabile la distinzione tra vizi originari dell'appello o del procedimento non direttamente riconducibili alla volontà dei protagonisti e rinuncia rimessa alla sola volontà della parte. Infatti, la rinuncia formale conduce all'estinzione solo in mancanza di opposizione delle altre parti (art. 84, co. 3) e la stessa rinuncia non formale può dar luogo a improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (84, co. 4).

17. In applicazione dei suddetti principi, l'appello principale non può essere deciso sul merito stante la presunzione legale del venir meno dell'interesse alla decisione, in mancanza delle condizioni previste dalla legge per il superamento della stessa; peraltro, l'appellante principale ha esplicitato il proprio difetto di interesse sopravvenuto con la memoria depositata in prossimità della fissazione dell'udienza di merito. Conseguentemente, l'inefficacia dell'appello incidentale tardivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 334 c.p.c., per il venir meno del presupposto in forza del

quale la tutela dell'impugnazione tardiva è stata riconosciuta dall'ordinamento processuale.

18. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato estinto per perenzione; il ricorso incidentale tardivo deve essere dichiarato inefficace.

19. In ragione della novità delle questioni di diritto trattate, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

dichiara estinto per perenzione l'appello principale;

dichiara inefficace l'appello incidentale tardivo.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppa Carluccio

IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO